



Corso di lezioni in
Diritto tributario

IL SISTEMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO.

Università *Mediterranea*
Corso di laurea in Economia
a.a. 2017-2018

Evoluzione del sistema tributario

Il sistema tributario degli Stati preunitari era basato su imposte **reali**:

- imposte fondiari (la ricchezza era prevalentemente terriera);
- imposte c.d. di patente (le *patenti* erano autorizzazioni per svolgere le varie attività);
- imposte indirette (sui trasferimenti di ricchezza, tra vivi o per causa di morte).



Il sistema delle imposte sul reddito

Passando dalla ricchezza terriera a forme più evolute e articolate, la tassazione sul reddito si è sviluppata introducendo una forma di tassazione unitaria:

L'imposta di ricchezza mobile

E' una forma di tassazione cedolare su:

- la ricchezza immobiliare;
- la ricchezza mobiliare (frutti del lavoro, del capitale e della combinazione di lavoro e capitale).



Il sistema delle imposte sul reddito

Evoluzione

Fino al 1972, il sistema tributario italiano è stato così articolato:

- **imposta di ricchezza mobile;**
- due **imposte complementari**: una progressiva sul reddito delle persone fisiche ed una imposta proporzionale sul reddito delle persone giuridiche;
- **imposte indirette sui trasferimenti** (imposta di registro, di successione, di bollo);
- **dazi doganali;**
- **imposta generale sulle entrate (IGE)** su tutte le cessioni di beni e servizi;
- vari **tributi locali** (es: imposta di famiglia, addizionali e sovraimposte).



Il sistema delle imposte sul reddito

Evoluzione (segue)

A partire dal 1973, entra in vigore un generale disegno di riforma, basato:

- Su due grandi imposte sul reddito (imposta sul reddito delle persone fisiche; imposta sul reddito delle persone giuridiche)
- Sulla introduzione dell'IVA, tributo armonizzato europeo
- Sul ridimensionamento dei tributi locali

Da un sistema di tipo reale e proporzionale, si passa a un sistema personale e progressivo



Il sistema delle imposte sul reddito

Evoluzione (segue)

Successive evoluzioni e affinamenti si sono avuti a metà degli anni '90, nel 2003, nel 2014-15.

L'impianto di base, per le imposte sul reddito, è costituito da:

- **IRPEF** – imposta sul reddito delle persone fisiche
- **IRES** – imposta sul reddito delle società
- **IRAP** - è una imposta diretta, ma **NON** sul reddito



Il sistema delle imposte sul dirette e sul reddito Evoluzione (segue)

Dal 1986 al 1998

- IRPEF (redditi persone fisiche)
- IRPEG (redditi persone giuridiche)
- ILOR (redditi derivanti da patrimonio)

Dal 1998 al 2003

- IRPEF (redditi persone fisiche)
- IRPEG (redditi persone giuridiche)
- IRAP (imposta sulle attività produttive)

Riforma del 2004

- IRPEG -> IRES (redditi degli enti commerciali)
- IRE (redditi di persone fisiche ed enti non commerciali) -> non attuata
- IRAP (progressivo abbandono) -> non attuato

Sistema attuale

- IRPEF (redditi persone fisiche)
- IRES (redditi persone giuridiche)
- IRAP (riduzione delle aliquote e maggiori detrazioni dalla base imponibile)

L'Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)

E' la principale imposta del sistema tributario italiano ed è quella che fornisce il maggior gettito (oltre il 40%).
Oggi è disciplinata nel D.P.R. n. 917/1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi)

Colpisce il reddito complessivo delle persone fisiche, ed è **giustificata** dalla necessità di:

- *personalizzare* il prelievo, riconoscendo rilevanza ai fatti e situazioni personali e familiari del soggetto passivo
- attuare la *progressività* come previsto nell'art.53 Cost.



L'Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) - segue

L'IRPEF è un'imposta:

- **Generale** perché colpisce l'insieme dei redditi del contribuente;
- **Personale** perché tiene conto della situazione economica e sociale del contribuente;
- **Progressiva** perché l'aliquota cresce all'aumentare della base imponibile.



Distribuzione gettito IRPEF

Fonte: Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Tabella 1.1 – Analisi dei redditi 2014 dichiarati nel 2015 per tutte le persone fisiche, valori in migliaia di euro

Reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Numero versanti	Ammontare	% Ammontare	Media IN EURO	Rapporto con cittadini	Percentuale	Ammontare procapite /1,493
zero ed inferiore	694.480	0	0	0,00%	0	1.036.958	1,17%	0
da 0 a 7.500	9.436.027	2.453.971	823.563	0,49%	87	14.089.334	23,17%	58
Fino a 7.500 compresi negativi	10.131.507	2.451.971	823.563	0,49%	81	15.126.791	24,88%	54
da 7.500 a 15.000	8.584.180	6.692.218	7.707.746	4,61%	896	12.817.405	21,06%	601
da 15.000 a 20.000	6.104.263	5.820.012	15.136.044	9,08%	2.486	9.114.535	14,99%	1.565
da 20.000 a 35.000	11.504.079	11.132.232	55.640.973	33,29%	4.920	16.878.602	27,76%	3.293
da 35.000 a 55.000	2.909.996	2.900.254	31.533.017	18,88%	10.836	4.345.039	7,15%	7.257
da 55.000 a 100.000	1.259.277	1.256.664	27.952.255	16,75%	22.197	1.880.280	3,05%	14.866
da 100.000 a 200.000	345.778	345.229	16.071.241	9,62%	46.478	516.296	0,85%	31.128
da 200.000 a 300.000	46.696	46.631	4.314.319	2,58%	92.392	69.774	0,11%	61.877
sopra i 300.000	31.772	31.745	7.863.130	4,71%	247.486	47.440	0,08%	155.748
TOTALE	40.716.548	30.728.956	167.052.268	100%		60.795.612	100%	

IL 45,9% DEI CITTADINI PAGA IL 5,1% DELLE IMPOSTE il 24,88% dei cittadini paga meno di 25€ di IRPEF ed il 21,08% paga 50€

IL 14,9% DEI CITTADINI PAGA IL 9,08% DELLE IMPOSTE 1.655 € PRO CAPITE INSUFFICIENTI PER I COSTI SANITARI

IL 27,76% DEI CITTADINI PAGA IL 33,29% DELLE IMPOSTE 3.293 € PROCAPITE

L'11,28% DEI CITTADINI PAGA IL 52,52% DELLE IMPOSTE

IL 4,13% DEI CITTADINI PAGA IL 33,56% DELLE IMPOSTE

L'11,04% DEI CITTADINI PAGA IL 16,91% DELLE IMPOSTE

IL 0,19% DEI CITTADINI PAGA IL 7,28% DELLE IMPOSTE

IL 0,08% DEI CITTADINI PAGA IL 4,71% DELLE IMPOSTE

Il presupposto

Presupposto dell'imposta è *«il possesso dei redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle categorie stabilite dalla legge»*

Parole chiave:

- Possesso di redditi
- Denaro o natura
- Tassatività delle categorie reddituali



Il possesso di redditi

Il concetto di possesso non è quello civilistico definito all'art. 1140 c.c. ed inteso come «relazione qualificata con un bene», né si intende come materiale disponibilità del reddito.

Il possesso viene piuttosto definito in senso atecnico come *relazione qualificata tra un soggetto ed una fonte di reddito.*

Si fa quindi riferimento alle disposizioni relative ad ogni singola categoria di reddito



Il possesso di redditi (segue)

Occorre distinguere tra **reddito** e **patrimonio**

Patrimonio è un concetto *statico* e *puntuale* (ciò che si ha) – è l'insieme di tutto ciò che si possiede in un dato momento

Reddito è un concetto *dinamico* e *periodico* (ciò che si produce) – è la variazione di patrimonio tra due momenti temporali



Il concetto di reddito

La teoria economica ha elaborato tre nozioni di reddito:

- Reddito **prodotto**: inteso come ogni “incremento patrimoniale che deriva da una fonte produttiva” (Tesauro);
- Reddito **entrata**, che comprende sia i frutti del patrimonio e dell’attività del soggetto, che ogni ulteriore incremento patrimoniale, quale ne sia l’origine;
- Reddito **consumo**, riferibile a tutto ciò che viene destinato al consumo.

La normativa vigente non definisce il concetto di «reddito», ma si limita a indicare le diverse categorie di reddito che lo costituiscono.



Il concetto di reddito (segue)

Anche se manca una nozione *legale* di reddito, è corretto ritenere che il sistema vigente si fonda su una nozione *mista* di reddito.

In linea di principio, rileva il **reddito prodotto**.

In alcune fattispecie, rileva una nozione più ampia, che si avvicina al **reddito entrata**.

Ci sono poi anche redditi sottratti alla tassazione progressiva.



In concetto di reddito (segue)

Il reddito imponibile può manifestarsi:

- come reddito in **denaro**, espresso in moneta circolante; ovvero,
- Come reddito **in natura**, inteso come ricchezza data dalla fruizione di beni e servizi (c.d. *fringe benefit*)

Le categorie reddituali

I redditi tassabili sono tassativamente elencati nel testo Unico (art. 6):

- Redditi fondiari,
- Redditi di capitale;
- Redditi di lavoro dipendente;
- Redditi di lavoro autonomo;
- Redditi di impresa;
- Redditi diversi.

I proventi non espressamente indicati non sono tassabili

Alcune categorie sono tassate al netto di spese e oneri, altre al lordo.



Le categorie reddituali (segue)

Sono inoltre tassabili, secondo le regole proprie delle categorie cui si riferiscono:

- *I proventi conseguiti in sostituzione di redditi (es. risarcimento per danni da lucro cessante);*
- *Gli interessi moratori o per dilazione di pagamento;*
- *I redditi provenienti da fonte illecita (da illeciti amministrativi o penali), se non confiscati o sequestrati*

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi (art. 2, Testo Unico):

“le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”

WORLD WIDE PRINCIPLE

Il reddito dei *residenti* è tassato ovunque prodotto.

Il reddito dei *non residenti* è tassato se prodotto in Italia



I soggetti passivi (segue)

“si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile” (art. 2, Testo Unico).

- Sono persone fisiche residenti ai fini fiscali, coloro che, per la maggior parte del periodo d’imposta (*rectius*, anno solare) soddisfano almeno uno dei seguenti tre criteri alternativi:
 - 1. sono iscritti all’anagrafe della popolazione residente;
 - 2. hanno il domicilio nel territorio dello Stato, inteso come centro degli affari od interessi, ovvero;
 - 3. hanno la dimora abituale (residenza civilistica) nel territorio dello Stato.



I soggetti passivi (segue)

1. Per il requisito della *residenza anagrafica*, è sufficiente l'iscrizione nei registri anagrafici;
1. Il domicilio è concetto civilistico e coincide con la sede principale delle proprie relazioni morali ed affettive;
1. La *residenza civilistica* coincide con il luogo di dimora abituale.

Si considerano residenti, salva la prova contraria, i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza in stati a regime fiscale privilegiato.



I soggetti passivi non residenti

Occorre individuare i redditi prodotti in Italia.

La legge prevede dei criteri di localizzazione (art. 20, Testo Unico):

1. **I Redditi fondiari** sono tassati in Italia quando l'immobile si trova in Italia;
2. **I Redditi da lavoro autonomo e dipendente** sono tassati in Italia quando la prestazione lavorativa è ivi svolta;
3. **I Redditi da capitale** sono tassati in Italia quando il soggetto che li eroga risiede sul territorio italiano;
4. **I Redditi d'impresa**: sono tassati in Italia quando sul territorio si trova la stabile organizzazione dell'impresa.

I soggetti passivi non residenti (segue)

La **stabile organizzazione** di un'impresa è definita dalla legge (art. 162, Testo unico) come una sede degli affari, con la quale la stessa esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio di uno Stato, diverso dallo Stato di residenza.

Elementi caratteristici della *stabile organizzazione* sono:

- una sede della direzione;
- una succursale;
- un ufficio;
- un'officina;
- un laboratorio;
- ogni altra eventuale installazione fissa nel territorio dello Stato
- *una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non far risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.*

I soggetti passivi – casi particolari

1. Le società di persone

Le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) non hanno personalità giuridica.

Non sono quindi considerati soggetti passivi dell'imposta.

Il reddito conseguito dalla società (reddito di impresa) viene imputato direttamente in capo ai soci, *pro quota*, e concorre, unitamente agli altri redditi, a formare la base imponibile ai fini IRPEF dovuta da ciascun soggetto (tassazione per trasparenza).

Le società rimangono soggette ai controlli ed all'accertamento, in quanto obbligati a tenere le scritture contabili, alla dichiarazione, ad effettuare le ritenute, ed a stare in giudizio.

I soggetti passivi – casi particolari

2. La comunione legale ed il fondo patrimoniale

I redditi che derivano dai beni in **comunione legale** (art. 177 c.c.) sono imputati ai due coniugi per la metà, salve diverse convenzioni.

Nel caso di **fondo patrimoniale** (art. 167 c.c.) i redditi sono imputati per la metà del loro ammontare a ciascun coniuge, ovvero, per l'intero, a quello dei coniugi che abbia l'esclusiva amministrazione del fondo.

I soggetti passivi – casi particolari

3. L'impresa familiare

L'impresa familiare è definita come l'impresa individuale cui collaborano i familiare dell'imprenditore.

L'imprenditore che si avvale del lavoro del coniuge, dei figli, degli affini (fino al 2° grado) e dei parenti (fino al 3° grado) deve detenere almeno il 51% delle attività mentre il restante 49% viene diviso tra coloro che vi lavorano.

L'impresa familiare non è soggetto di imposta, ma rileva ai fini delle imposte sui redditi in quanto consente di dividere il reddito prodotto tra i partecipanti.



La determinazione del reddito complessivo (art. 8)

1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. (...)

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

La determinazione del reddito complessivo (segue)

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66.... (art. 8 Testo Unico)



La determinazione del reddito complessivo (segue)

Il reddito complessivo lordo è dato da una **somma algebrica**.
Somma di tutti i redditi delle singole categorie e sottrazione delle perdite subite.

Le perdite di snc, sas, società semplici e associazioni professionali, sono imputate pro quota e per trasparenza ai soci ed associati;

Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dalla partecipazione in snc e sas, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta;

L'eventuale differenza può essere utilizzata negli esercizi successivi (non oltre il quinto) per abbattere i redditi della medesima categoria.

Le perdite realizzate nei primi 3 periodi possono essere riportati in avanti senza limiti di tempo

Dal reddito complessivo al reddito imponibile

Dato che l'Irpef è una imposta *personale*, assumono rilevanza le **deduzioni** dall'imponibile e le **detrazioni** dall'imposta. E' così possibile tener conto della effettiva capacità contributiva di ciascun contribuente.

DEDUZIONI. Dal reddito complessivo lordo, occorre sottrarre i c.d. **oneri deducibili** tassativamente elencati nell'art. 10, Testo Unico

Alcuni esempi:

- Spese mediche per invalidità gravi;
- Assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione;
- Contributi previdenziali e assistenziali versati ex lege;
- Contributi versati a forme pensionistiche complementari;
- Alcune forme di erogazioni liberali
- Oneri fondiari non considerati nelle stime catastali;
- Indennità per perdita di avviamento (da locatore a conduttore);
- Somme da restituire e che hanno già concorso alla formazione del reddito in periodi di imposta precedenti.

Calcolo dell'Irpef

Determinato il reddito imponibile, si può calcolare l'imposta *lorda*, applicando le aliquote per scaglioni:

- Fino a 15.000€: 23%
- Oltre 15.000€ e fino a 28.000€: 27%
- Oltre 28.000€ e fino a 55.000€: 41%
- Oltre 55.000€ e fino a 75.000€: 41%
- Oltre 75.000€: 43%

Se il reddito complessivo lordo è superiore a €300.000, è dovuto un **contributo di solidarietà** del **3%**, deducibile dal reddito complessivo netto.

Calcolo dell'Irpef (segue)

Dall'imposta *lorda*, si sottraggono le detrazioni, che sono di tre tipi:

- Per **carichi di famiglia** (art. 12, Testo unico) attribuite a chi ha famiglia;
- Per **lavoro dipendente** (art. 13, Testo unico) relative alle spese per la produzione del reddito;
- Per **oneri** (art. 15, TUIR), *nella misura del 19% di alcune spese*

Alcuni esempi: Interessi passivi su mutui, spese sanitarie, spese funebri, spese di istruzione, premi per assicurazione sulla vita, etc.

Calcolo dell'Irpef (segue)

Si ottiene così l'imposta *netta*.

Per determinare l'imposta da versare, occorre scomputare (art. 22, Testo Unico):

I crediti d'imposta

- *Credito per imposte pagate all'estero*
- *Credito d'imposta per assunzione lavoratori;*

Le ritenute d'acconto subite

I versamenti in acconto effettuati



Calcolo dell'Irpef (segue)

Il saldo risultante può essere:

A debito, da versare entro termini stabiliti, oppure

A credito, da utilizzare in compensazione con Irpef o altri tributi, o da chiedere a rimborso

I redditi a tassazione separata

Una applicazione indiscriminata delle regole ordinarie potrebbe determinare inconvenienti nel caso di redditi che si sono prodotti nell'arco di più periodi d'imposta.

Esempio. Non è uguale la capacità contributiva di chi produce un reddito di 100.000€ in un anno e di chi riceve un TFR di 100.000€ solo nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro.

Applicare in entrambi i casi le aliquote progressive penalizza i redditi prodotti nell'arco di più anni.



I redditi a tassazione separata (segue)

Il correttivo è rappresentato dalla c.d. **tassazione separata**

Sono soggetti a **tassazione separata** i redditi, percepiti *una tantum*, che derivano da un **processo produttivo pluriennale**.

Tali redditi non concorrono a formare il reddito complessivo ma sono tassati *separatamente*, con applicazione di aliquote ridotte secondo modalità stabilite dalla legge.

Esempi. TFR, plusvalenze per cessioni di aziende detenute da più di 5 anni, risarcimenti per perdita di redditi pluriennali

